



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 20/05/2025

Numero Registro Dipartimento 869

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7263 DEL 20/05/2025

Oggetto: RICONOSCIMENTO TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ SEDE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI SPADOLA (VV) DALLA DOTT.SSA ADRIANA CORDIANO IN CAPO ALLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON DENOMINAZIONE SOCIALE “FARMACIA PENTIMALLI ENRICO S.R.L.”.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i." approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025" e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-CHE in data 24 novembre 2011 è deceduto in San Fermo della Battaglia (CO) il dott. Pentimalli Enrico, già titolare della omonima sede farmaceutica del Comune di Spadola (VV) sita alla via Conte Ruggero Normanno, in virtù di decreto del Medico Provinciale di Catanzaro n. 9494 del 14 novembre 1980, lasciando a sé chiamati all'eredità, per legge, il coniuge dott.ssa Cordiano Adriana ed i due figli sig.ri Pentimalli Francesco e Pentimalli Maria Teresa;

-CHE con decreto dirigenziale n. 3291 del 16 marzo 2012 si è provveduto ad autorizzare la dott.ssa Cordiano Adriana, il sig. Pentimalli Francesco e la sig.ra Pentimalli Maria Teresa, nella loro qualità di eredi del defunto dott. Pentimalli Enrico, alla gestione provvisoria ereditaria della sede farmaceutica del Comune di Spadola (VV) sita alla via Conte Ruggero Normanno, per un periodo di mesi 6 (sei) a decorrere dal 24 novembre 2011, data di decesso del titolare, con la denominazione "*Farmacia Pentimalli Enrico eredi s.d.f.*" sotto la direzione tecnica dell'erede dott.ssa Cordiano Adriana, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine Provinciale di Vibo Valentia;

-CHE la gestione ereditaria ha dato luogo, tra gli eredi, ad una società di fatto denominata "*Farmacia Pentimalli Enrico eredi s.d.f.*";

-CHE il giorno 7 maggio 2012, in Vibo Valentia, con atto pubblico per notaio dott. Giampiero Monteleone, Repertorio n. 29.957, Raccolta n. 11.614, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Vibo Valentia in data 8 maggio 2012 al n. 1395, Serie 1T, i sigg.ri Pentimalli Francesco e Pentimalli Maria Teresa hanno donato l'intera loro quota di partecipazione alla società di fatto "*Farmacia Pentimalli Enrico eredi s.d.f.*", pari ad 1/3 ciascuno del capitale sociale, alla propria madre dott.ssa Cordiano Adriana che, già titolare della restante quota societaria ed accettando le donazioni effettuate, ne è divenuta unica socia; la stessa ha dichiarato di non voler ricostituire la pluralità dei soci della summenzionata società di fatto e di proseguire l'attività di farmacia sotto forma di impresa individuale;

-CHE con decreto dirigenziale n. 10274 dell'11 luglio 2012 si è provveduto a riconoscere ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Spadola (VV) nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita alla Via Conte Ruggero Normanno n. 43, dalla gestione ereditaria denominata "*Farmacia Pentimalli Enrico eredi s.d.f.*"; in favore della dott.ssa Cordiano Adriana, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Vibo Valentia;

-CHE con istanza datata 30 aprile 2025 trasmessa a mezzo PEC di pari data, successivamente integrata con PEC del 2 maggio 2025 e con istanza depositata in formato cartaceo acquisita agli atti con prot. n. 313269 dell'8 maggio 2025, conservate in atti, la dott.ssa Cordiano Adriana, farmacista, in qualità di unico socio, amministratore unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata unipersonale di nuova costituzione avente denominazione sociale "*Farmacia Pentimalli Enrico S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Spadola (VV) - Via Conte Ruggero Normanno n. 43, ha chiesto in capo a detta Società il riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Spadola (VV), nonché della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Via Conte Ruggero Normanno n. 43, già condotta sotto forma di impresa individuale e di propria titolarità in virtù del sopracitato decreto dirigenziale n. 10274 dell'11 luglio 2012;

-CHE il giorno 14 marzo 2025, in Cosenza, con atto pubblico costitutivo di società a responsabilità limitata unipersonale con conferimento di azienda-farmacia a rogito notaio dott. Matteo Mazzotta, Repertorio n. 13.442, Raccolta n. 10.531, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cosenza in data 18 marzo 2025 al n. 5109 Serie 1T, la dott.ssa Cordiano Adriana, farmacista - titolare e proprietaria giusta decreto dirigenziale n. 10274 dell'11 luglio 2012 della farmacia con esercizio nel Comune di Spadola (VV), Via Conte Ruggero Normanno n. 43, afferente la sede farmaceutica unica rurale della pianta organica delle farmacie del medesimo Comune - rappresentata in atto dal proprio figlio sig. Pentimalli Francesco in virtù di procura generale a rogito notaio dott. Giampiero Monteleone Repertorio n. 32.852 del 20 marzo 2023 - ha costituito una società a responsabilità limitata unipersonale sotto la denominazione sociale "*Farmacia Pentimalli Enrico S.r.l.*", avente sede legale nel Comune di Spadola (VV) - Via Conte Ruggero Normanno n. 43 e per oggetto sociale esclusivo l'esercizio di farmacie, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-CHE il capitale sociale della società "*Farmacia Pentimalli Enrico S.r.l.*", determinato in euro 10.000,00 e diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge, risulta assunto e sottoscritto dall'unico socio costituente come segue:

- Cordiano Adriana, titolare del diritto di piena proprietà sulla quota di partecipazione del valore nominale di euro 10.000,00, pari al 100% del capitale sociale;

-CHE il socio unico dott.ssa Cordiano Adriana, ad integrale liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta, del valore nominale di euro 10.000,00, pari al 100% del capitale sociale, ha conferito in natura nella società a responsabilità limitata unipersonale di nuova costituzione "*Farmacia Pentimalli Enrico S.r.l.*", che a mezzo del proprio organo amministrativo e legale rappresentante ha accettato ed acquistato, la piena proprietà, titolarità ed il diritto di esercizio dell'azienda commerciale denominata "*Farmacia Pentimalli Dr. Enrico della Dott.ssa Cordiano Adriana*",

corrente nel Comune di Spadola (VV) alla Via Conte Ruggero Normanno n. 43, avente ad oggetto l'attività di farmacia, sede farmaceutica unica rurale del suddetto Comune, già esercitata sotto forma di impresa individuale in virtù del decreto dirigenziale n. 10274 dell'11 luglio 2012;

DATO ATTO CHE:

- il negozio giuridico di conferimento di azienda e quindi il conseguimento da parte della società "*Farmacia Pentimalli Enrico S.r.l.*" della titolarità del diritto di esercizio della farmacia, è espressamente sottoposto alla condizione sospensiva non retroattiva (in deroga a quanto disposto dall'art. 1360 Cod. Civ.) del rilascio, da parte del Dirigente della Regione Calabria competente per materia, e successiva notificazione individuale, del provvedimento amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa a favore della società conferitaria, di cui al combinato disposto dell'art.12, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art.12, comma 2, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n.18 e ss.mm.ii.;
- gli effetti dell'avveramento della condizione sospensiva si producono dal giorno nel quale, a seguito del decreto amministrativo di riconoscimento, sarà assegnato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia alla società conferitaria il proprio codice identificativo regionale;
- il decreto amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità della sede farmaceutica ha natura di accertamento costitutivo, privo di efficacia retroattiva e, quindi, solo dal giorno in cui esso produce effetti la società conferitaria diviene titolare del diritto di esercizio della farmacia;
- come evincesi dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dalla dott.ssa Cordiano Adriana, socio unico, amministratore unico e legale rappresentante della società conferitaria della farmacia, la sede farmaceutica del Comune di Spadola (VV), corrente alla Via Conte Ruggero Normanno n. 43, è classificata come farmacia rurale sussidiata e beneficia dell'indennità di disagiata residenza di cui all'art. 2 della legge 221/1968 e ss.mm.ii. per cui è esente dal pagamento della tassa di concessione regionale di rilascio, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia Pentimalli Enrico S.r.l.*", con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, è affidata alla dott.ssa Mamone Laura Egidia Maria Teresa, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Vibo Valentia;

CONSIDERATO CHE la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

DATO ATTO CHE con nota PEC del 5 maggio 2025 si è provveduto a richiedere ai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale il rilascio del parere previsto dall'art. 2, comma 2, L.R. n.18/90 a mezzo i comuni sistemi informatici;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale a mezzo i comuni sistemi informatici, con note PEC prot. n. 299920 del 05/05/2025 e prot. n. 306343 del 07/05/2025, conservate in atti;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 2 maggio 2025, conservata in atti;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal socio unico della società "*Farmacia Pentimalli Enrico S.r.l.*", attestante l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991 ed all'art. 13 della legge 475/1968;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione, conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dal socio unico della società "*Farmacia Pentimalli Enrico S.r.l.*", attestante l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dal socio unico della società "*Farmacia Pentimalli Enrico S.r.l.*", attestante l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la comunicazione antimafia liberatoria Prot. n. PR_VVUTG_Ingresso_0022503_20250505 del 07/05/2025, di cui all'art. 84, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011 utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ed attestante che a carico della società "*Farmacia Pentimalli Enrico S.r.l.*" e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 non sussistono, alla data di rilascio della comunicazione, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI RICONOSCERE, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Spadola (VV), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Via Conte Ruggero Normanno n. 43, dalla dott.ssa Cordiano Adriana in capo alla società a responsabilità limitata unipersonale di nuova costituzione avente denominazione sociale "*Farmacia Pentimalli Enrico S.r.l.*" (P. IVA 04005690799), avente all'attualità quale unico socio la dott.ssa Cordiano Adriana, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Mamone Laura Egidia Maria Teresa, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Vibo Valentia;

2. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

3. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Spadola (VV), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Vibo Valentia;

4. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO' TOMMASO

(con firma digitale)